

## TORNATA DEL 16 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — Istanza del deputato Botta relativa allo scalo della strada ferrata di Novara in Torino, e risposta del presidente del Consiglio — Lettera di rinuncia del deputato Pernigotti — Osservazioni dei deputati Mellana, Bertolini, Cavallini, Asproni, Sineo, Bottone, e del presidente del Consiglio — Reiezione della proposta del deputato Sineo, e approvazione dell'ordine del giorno motivato, del deputato Cavallini, per l'accettazione della rinuncia — Relazione del progetto di legge per cessione dello stabilimento metallurgico di San Pier d'Arena — Seguìto della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'imposta sulle professioni, arti, industria e commercio — Tavola B unita all'articolo 4 portante l'enumerazione delle professioni tassate in proporzione delle professioni — Proposte di trasporti ed emendamenti — Parlano i deputati Cavour Gustavo, relatore, Deforesta, Audisio, Mantelli, Bonavera, Valerio, Sineo e Casaretto — Approvazione della tabella B.

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

**AIBENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Secondo porta l'ordine del giorno, gli onorevoli deputati sono pregati di deporre nell'urna le schede contenenti i nomi dei due membri mancanti alla Commissione degli spogli.

(Si procede all'appello nominale ed alla contemporanea deposizione nell'urna delle schede.)

La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Ora si procederà all'estrazione di quattro scrutatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede.

(Thaon di Revel, Agnès, Zirio e Pisano.)

**BOTTA.** Domando la parola.

In assenza del signor ministro dei lavori pubblici, volgo una preghiera al signor presidente del Consiglio acciò voglia una volta far conoscere alla Camera, e così al paese, quale determinazione siasi presa riguardo allo scalo della ferrovia di Novara, perchè il ritardo che si frappone in questa deliberazione contribuisce non poco ad inceppare molti interessi, solleva contrasti ed ansietà dispiacevoli fra gli interessati, e da taluni persino a questo ritardo si attribuisce la tarda esecuzione dei lavori, e la notevole difficoltà che s'incontra nello smerciare le azioni. Sarebbe quindi desiderabile che il Governo si risolvesse una volta, e facesse conoscere alla Camera ed alla nazione la sua decisione, le considerazioni, il voto da molto tempo stato comunicato dalla Commissione.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Governo, convinto della gravità della questione, ed appunto perchè questa continua tuttavia, non ha creduto di poter prendere ancora una definitiva deliberazione. A tale uopo venne nominata una Commissione coll'incarico di esaminare la questione dello scalo; cotesta Commissione ha

emesso un'opinione ed in seguito alla medesima il Governo ha ricevuto due atti importantissimi: uno di questi è l'offerta fatta dai proprietari di Valdocco e Porta Susa, che poteva competere e stare a fronte con quella fatta dai proprietari di Porta Palazzo; l'altro è una rimostranza dell'agente del signor Brassey, il quale, dopo avere dichiarato che come impresario di lavori poco gli caleva il luogo dove si fosse lo scalo stabilito, osservava nella qualità di proprietario del quarto delle azioni, come egli credesse per ogni riguardo sconveniente di stabilirlo sulla sinistra della Dora. Osservava il signor Voodhouse, appoggiandosi sulla pratica che ha acquistata nel costruire un migliaio, credo, di miglia di strade ferrate, che egli riputava questo un errore madornale, dannosissimo agl'interessi della società ed anche a quelli dello Stato, perchè ciò deve rendere, se non impossibile, molto difficile il congiungimento della strada di Novara con quelle di Francia e di Genova.

Il Governo ha creduto dovere trasmettere questi due atti alla Commissione, e sta aspettando la sua risposta. Frattanto ha pure stimato di dover istituire nuovi studi prima di prendere una definitiva deliberazione; non già perchè non abbia molta considerazione per la Commissione stata incaricata di questo esame, ma perchè, trattandosi della soluzione di una questione la cui responsabilità ricade tutta su di lui, il Governo crede doversi circondare di tutti i lumi che saranno possibili, prima di addivenire ad una definitiva soluzione.

**PRESIDENTE.** Il dottore Astegiano Francesco fa omaggio alla Camera di 150 copie della *Gazzetta dell'Associazione medica*, contenente la relazione sul progetto di statistica medico-chirurgica della provincia d'Alba da lui compilata.

Queste copie saranno distribuite agli onorevoli deputati.

**DISCUSSIONE RELATIVA ALLA LETTERA DI RINUNCIA DEL DEPUTATO PERNIGOTTI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Pernigotti scrive che, stimando incompatibile la sua carica di vicario generale presso

la curia arcivescovile di Genova coll'ufficio di deputato, è tenuto a rassegnare la sua dimissione.

**MELLANA.** Mi pare che ieri la Camera ha incaricato l'ufficio I di riferire su quest'oggetto, epperò non potrebbe oggi accettare questa dimissione senza pregiudicare la questione, poichè sarebbe implicitamente detto che esso avrebbe diritto di sedere in questa Camera, e che di sua volontà vi rinunzia.

Propongo pertanto che la relazione della Commissione faccia il suo corso.

**CAVOUR GUSTAVO.** Credo che tutti siano informati che l'ufficio I ha già nominato un relatore, e che una relazione sta per farsi alla Camera in proposito; mi pare però che sia più conforme al decoro del Parlamento ed a quei riguardi che si devono sempre usare verso i deputati che hanno domandato le dimissioni, di accettarle senza pregiudizio della questione.

La Camera non avendo pronunciato su quella questione, possono tuttavia sussistere dei dubbi; il canonico Pernigotti, ancora in possesso delle qualità di deputato, se ne spoglia, e la Camera accetta le sue dimissioni. Questo mi pare molto più conforme a quei riguardi con cui si debbono reciprocamente trattare i rappresentanti della nazione.

Propongo pertanto che, senza pregiudizio della questione di diritto, siano accettate le dimissioni dell'onorevole Pernigotti.

**MELLANA.** La proposizione, come venne posta dalle ultime parole dell'onorevole preopinante, cioè senza pregiudicare la questione involta in questa vertenza, parmi che si possa accettare. (*Mormorio*)

**BERTOLINI.** Io credo che sia necessario che il relatore eletto dall'ufficio I faccia la sua relazione; se non si fosse elevato il dubbio sulla qualità del deputato Pernigotti, se egli possa ancora continuare ad essere deputato, allora sicuramente sarebbe stato conveniente di accettare le sue dimissioni; ma dal momento che il dubbio è stato elevato, bisogna che si risolva, perchè, se la Camera desse al vescovo un'implicita facoltà d'impedire ad un cittadino di essere deputato, non si potrebbe accettare la sua dimissione, perchè ognun vede che avrebbe già prima d'ora cessato di essere deputato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavour Gustavo propone che, senza pregiudizio della questione di diritto, siano accettate le dimissioni.

**BERTOLINI.** Se il lavoro non fosse in pronto, allora torneranno in acconcio le osservazioni dell'onorevole Cavour Gustavo; ma poichè il lavoro è già fatto, ed il relatore è pronto a riferire, io non vedo perchè si debba passar oltre, e lasciare una tale questione indecisa.

**CAVALLINI.** È evidente che, quando la Camera decidesse che il canonico Pernigotti, per l'accettazione della carica di vicario generale dell'arcidiocesi di Genova, ha cessato dall'essere deputato, la dimissione da questo offerta non potrebbe più essere accettata, ed il collegio che elesse a deputato il canonico Pernigotti dovrebbe ravvisarsi senz'altro vacante. In caso diverso, la Camera si porrebbe manifestamente in contraddizione con sè stessa, poichè accetterebbe una dimissione che avrebbe già riconosciuto non potersi più offrire.

A questo riguardo non potrei quindi a meno di associarmi alle osservazioni espresse dall'onorevole Bertolini.

Siccome però io temo che la questione intorno all'incompatibilità o no della carica di vicario generale colla qualità di deputato sia per dare luogo a non breve discussione, mentre anche a mio avviso si possono addurre ed in un senso e

nell'altro non ispregevoli argomenti, così io crederei opportuna l'adozione della proposta del deputato Cavour Gustavo.

A tale fine darò anzi lettura di un ordine del giorno che intendeva appunto proporre, e che sarebbe del tenore seguente:

« La Camera, dichiarando di non voler per nulla pregiudicare alla questione se la carica di vicario generale sia compresa nel numero 5 dell'articolo 98 della legge elettorale 17 marzo 1848, accetta le dimissioni del canonico Luigi Pernigotti da deputato del collegio di Serravalle. » (*Sì / sì!*)

**ASPRONI.** Io credo che la questione sia così chiara, che non vi può essere neppure discussione.

In questa Camera abbiamo canonisti e persone esperte in questa materia. Epperò, presentandosi questo caso, è meglio che sia definito per una norma avvenire, molto più che la relazione è già pronta.

Se la legge ha, come debbe avere, il suo vigore, il canonico Pernigotti da due mesi ha cessato di essere deputato; ed io anzi manifesto la mia sorpresa perchè il medesimo non abbia partecipato la sua destinazione alla Camera.

La presente questione non presenta ombra di dubbio. Il vicario generale ha cura di anime ed ha giurisdizione con obbligo di residenza. L'articolo della legge ha due parti, e l'una e l'altra colpiscono anche separatamente l'onorevole Pernigotti.

Per conseguenza insisto perchè non si adotti l'ordine del giorno che venne proposto, e chiedo che dapprima si faccia la relazione e si decida sulle conclusioni dell'ufficio I.

**PRESIDENTE.** Osservo che l'ordine della discussione esige che innanzi tutto si voti sull'ordine del giorno del deputato Cavallini, il quale include la questione pregiudiziale; se la Camera non lo vuole adottare, è segno che è dell'avviso del deputato Asproni. Ma intanto non posso che mettere ai voti l'ordine del giorno del deputato Cavallini.

**CAVOUR GUSTAVO.** Domando la chiusura.

**MELLANA.** Io vorrei sapere se s'intende togliere alla Commissione il mandato che le fu dato di riferire intorno a questa questione, di riconoscere se sia ancora deputato chi è destinato a cura di anime...

**PRESIDENTE.** La Camera non ha qui da decidere sovra principii, essa non fa che applicare la legge ai singoli casi che si presentano; ed a norma di quest'ordine del giorno cessa necessariamente il mandato della Commissione.

**BOTTONE.** Io non intendo combattere l'ordine del giorno del deputato Cavallini, ma mi sembra che, siccome è dubbio che il canonico Pernigotti abbia potuto continuare ad essere deputato, così non si può accettare la dimissione da esso offerta, non potendosi ragionevolmente permettere che una persona faccia un atto che non si è certo che ella possa fare. Quindi io credo conveniente che si sospenda la votazione sino a che non sia stata fatta la relazione affidata all'ufficio I, la quale relazione, secondo sento, sarebbe già in pronto.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io ho chiesto la chiusura di questa discussione.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta di chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SINCO.** Domando la parola per una questione preliminare.

Alla proposta dell'ordine del giorno dell'onorevole Cavallini osta una questione pregiudiziale che egli stesso ha spiegato. Egli ha riconosciuto che noi non possiamo accettare che le dimissioni dei deputati e non quelle di chi non riveste più quella qualità. È dunque una questione preliminare il

vedere se chi dà le sue dimissioni è o non è deputato. Tanto più dobbiamo attenerci a questa regola inquantochè abbiamo dei precedenti e della Camera e del Ministero. Non è gran tempo che il Ministero convocò collegi elettorali che non sapevamo neppure che fossero vacanti. Anzi credo che i deputati che si volevano rimpiazzare non sapessero neppure essi d'aver cessato. Riconosciamo dunque che la sola nomina ad un ufficio incompatibile colla qualità di deputato produce di pien diritto la cessazione di quella qualità senza che abbia luogo nessuna comunicazione alla Camera. È d'uopo che siamo conseguenti ai nostri principii, ai nostri precedenti.

Dobbiamo perciò riconoscere che l'onorevole Pernigotti non può essere deputato in questo momento, salvo che egli non abbia ricevuto un impiego incompatibile con quella qualità; se lo ricevette, necessariamente noi dobbiamo dichiarare che egli non è ammissibile a dare le sue dimissioni.

**CAVALLINI.** L'onorevole deputato Sineo mi ha fatto dire quello che io non ho detto.

Egli suppone che io abbia ritenuto nel canonico Pernigotti cessato il mandato di rappresentante dal momento in cui accettò la carica di vicario generale. Se male non mi appongo, io dissi unicamente che vi poteva essere dubbio.

Io, per esempio, sono d'avviso che la qualità di vicario generale che si accorda e si toglie a beneplacito dell'ordinario, non osti a che chi ne è investito possa esercitare contemporaneamente le funzioni di deputato. Non intendo però entrare ora in questa questione, che riconosco intempestiva; occorrendo, prenderò la parola per esporre liberamente la mia opinione e le ragioni su cui la appoggio; la Camera ne terrà allora quel conto di cui la ravviserà meritevole. Ma attualmente mi limito ad osservare che vi può essere dubbio intorno alla questione della quale si tratta.

Se vi è dubbio, reputerei conveniente, per brevità di tempo, di lasciare intatta la questione di merito, e di accettare colla dovuta riserva la dimissione che ci è offerta.

Del resto, mi permetta la Camera di aggiungere ancora che, se io vorrei che i principii che informano la nostra legge elettorale fossero in tutti i casi e nella stessa guisa sempre applicati, pure è noto essere ormai invalsa la massima, secondo cui la Camera, quando si tratta di elezioni, giudica come un giuri, di modo che non è nuovo che la Camera in un caso si pronunzia in un senso, ed in un altro, tuttochè identico, in senso affatto opposto.

Osserverò ancora che, quando si trattò di questioni gravissime, come è sempre quella nella quale si tratta di conoscere se un cittadino possa essere deputato o no, la Camera evitò per quanto fosse possibile di definirle. Mi ricordo che nel principio di questa Legislatura erasi presentato il caso di decidere se coloro che appartengono agli ordini religiosi potessero essere eletti a deputati ed ammessi alla Camera. La Commissione credo che per mezzo del suo relatore deputato Peyrone erasi pronunziata in senso negativo e, lasciandola affatto intatta, annullò l'elezione per un'altra ragione che fu sostenuta in via pregiudiziale.

Non veggio adunque il perchè si debba oggi risolvere una questione che riuscirebbe superfluo il trattarla.

Parmi quindi che possa essere accettato il mio ordine del giorno, che è ben lungi dal pregiudicare la questione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** A me sembra di poter provare alla Camera che il dubbio c'è.

L'articolo 98 dice: « Non possono essere eletti deputati, ecc. » ed in ultimo, « gli ecclesiastici aventi cura d'anime con giurisdizione e con obbligo di residenza. » Dunque se ho da dire quello che mi pare, prima d'aver udito i discorsi dei

professori di diritto canonico che abbiamo nel Parlamento, io credo che un vicario generale non possa essere eletto a deputato. Questa è la mia opinione; ma la legge non dice che una volta eletto debba cessare di essere deputato per essere stato nominato vicario. (*Segni di denegazione alla sinistra*) Mi scusino, leggano l'articolo 103, il quale enumera quali siano le cause che fanno perdere la qualità di deputato e vedranno che sono coteste, cioè quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio. Se tale questione dovesse essere decisa da un giudice, io credo che pronuncierebbe che colui il quale fu nominato vicario generale dopo essere stato eletto deputato, debba conservare tale qualità. (*No! no!*) Se qualcuno mi richiedesse di riformare la legge in questo senso, io probabilmente lo seconderei, ma dico che la legge interpretata letteralmente, a mio senso, non dice che debba cessare.

**ASPRONI.** Vi è una regola di diritto pubblico che interpreta.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Mi perdoni, ma quando il senso letterale di una disposizione si vuol interpretare coi principii del diritto pubblico, io veramente trovo questo metodo molto pericoloso.

Quindi io sostengo che per lo meno vi è dubbio.

**PRESIDENTE.** Osservo che non è forse opportuno l'entrare ora nel merito della questione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Essendoci dubbio, è meglio rimandare la questione, poichè i Parlamenti non si divertono a sciogliere questioni teoriche.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo propone la questione pregiudiziale?

**SINEO.** Appunto.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti la questione pregiudiziale, che, cioè, non si possa deliberare sopra l'ordine del giorno proposto dal deputato Cavallini, se prima non è deciso se il deputato Pernigotti abbia cessato o no di essere deputato.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Metterò dunque ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Cavallini.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Domando la parola.

Io proporrei un emendamento. Mi pare che la questione non sia bene stabilita nell'ordine del giorno del deputato Cavallini. Il caso che ci occupa non si riferisce al paragrafo 3 dell'articolo 98, perchè tratta di coloro che non possono essere eletti, e quindi mi pare che si potrebbe formulare la questione in modo più generico, e dire *dalla legge elettorale*.

**PRESIDENTE.** Allora si potrebbe dire: « se il canonico Pernigotti per la carica di vicario generale abbia cessato di essere deputato in forza della legge elettorale 17 marzo 1848, ecc. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Così sta bene, perchè io credo che la carica è incompatibile, ma non credo egualmente che cessi immediatamente di essere deputato pel fatto della nomina a vicario generale.

**SINEO.** Domando la parola.

**CAVOUR GUSTAVO.** Ho chiesta la chiusura della discussione che è stata appoggiata, mi pare quindi che un sentimento di alta convenienza ci vieti di progredire.

**SINEO.** Poichè si è toccata questa questione, mi pare che

sia conveniente deciderla. Osservava l'onorevole ministro delle finanze che la questione non è nel numero 5 dell'articolo 98 della legge elettorale, ma in altro articolo. Io chiamerò la sua attenzione sul numero 1 dello stesso articolo 98, giacchè attualmente l'onorevole Pernigotti appartiene al novero dei funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario. Egli è autorizzato dalle leggi vigenti ad esercitare una giurisdizione, che non può esercitarsi nel paese salvo a nome del Re. Egli è dunque membro della magistratura; chi dubita che un deputato, che sia nominato consigliere d'appello, perda la sua qualità? L'onorevole Pernigotti è precisamente nella stessa condizione.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. È sempre la stessa questione.

**SINEO**. Mi scusi: portando la questione sul numero 1 dell'articolo 98 non v'ha più nessun dubbio, perchè è un punto che fu già più volte deciso dalla Camera. Quando poi si trattasse di una questione nuova, bisognerebbe deciderla ora definitivamente, perchè domani si può riprodurre un altro caso di questo genere, e sarebbe deplorabile che si stesse di nuovo due mesi, come siamo stati, senza sapere se uno sia o non sia deputato! Non è un inconveniente per la Camera il vedersi così mancante dei suoi membri, quando tuttodì sentiamo la difficoltà di trovarci in numero? Vi sono altri membri di questa Camera ai quali potrebbe occorrere la stessa cosa; anzi, dando entità al dubbio sollevato dal signor presidente del Consiglio, potrebbe accadere molto frequentemente che un deputato riceva una qualità per cui non avrebbe potuto essere eletto, e tuttavia se il suo caso non è assolutamente specificato nella legge, egli conservi la qualità di deputato. Dirò tuttavia che questo dubbio non sussiste. Anzi la Camera non può nemmeno ammettere che vi ha il dubbio. Per esercitare un mandato bisogna essere in quella condizione senza la quale il mandato non avrebbe potuto essere conferito.

**PRESIDENTE**. Ella rientra nella questione pregiudiziale.

**SINEO**. Non faccio più questione pregiudiziale; tratto la questione sotto il rapporto della convenienza. La Camera ha deciso che si può discutere l'ordine del giorno Cavallini, ed io provo che discutendolo si viene a concludere che non sussiste il dubbio sollevato dal signor ministro; provo essere evidente che l'onorevole Pernigotti non è più deputato, e che conseguentemente esso non può dimettersi.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Cavallini. Esso è così concepito:

« La Camera, dichiarando di non voler per nulla pregiudicare alla questione se il deputato Pernigotti per la carica di vicario generale abbia cessato di essere deputato in forza della legge elettorale, accetta la dimissione del canonico Luigi Pernigotti da deputato del collegio di Serravalle. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSAZIONE DELLO STABILIMENTO METALLURGICO DI SAMPIERDARENA.

**ASTENGO**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la cessione dello stabilimento metallurgico di Sampierdarena. (Vedi vol. Documenti, pag. 1507.)

**PRESIDENTE**. Sarà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE ARTI, PROFESSIONI, INDUSTRIA E COMMERCIO.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione pel riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, sulle professioni ed arti liberali.

Il relatore della Commissione ha la parola.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera alcune determinazioni prese questa mattina da alcuni commissari (e qui non dirò dalla Commissione, posciacchè non era in numero; tuttavia, secondo gli antecedenti praticati, parlo in nome della Commissione).

Ieri nel riferire sul commercio dei grani e delle farine, rimase qualche dubbio se nel numero delle farine fosse anche compresa la fecola di patate; la Commissione ha opinato che la fecola di patate possa figurare nelle farine, quindi mi pare che la Camera possa ordinare la variazione dell'articolo rimasto sospeso, che riguarda appunto la fecola di patate.

La Commissione ha quindi fissato la sua attenzione sulla tabella B, ed ha tenuto in gran conto le gravi osservazioni messe in campo da vari deputati, ed in ispecie dai deputati Casaretto e Mellana circa i cambisti di monete.

Quando la Commissione proponeva di portare nella medesima categoria i cambisti ed i banchieri, aveva in mira specialmente quei cambisti che esercitano negozi di grande entità; in seguito poi alle osservazioni che furono fatte anche da altri deputati, che nelle provincie vi sono cambisti i quali fanno affari di qualche riguardo, i commissari a nome dei quali riferisco, meno uno dissenziente, hanno deciso di proporre alla Camera che i cambisti fossero distinti in due classi, quelli che trafficano in fondi pubblici, azioni di strade ferrate e di società industriali, e quelli che fanno semplicemente il cambio delle monete; i primi rimarrebbero nel primo numero della tavola B. Ma la Commissione proporrebbe un piccolo cambiamento, che sebbene sembri di semplice redazione, ha tuttavia una portata di sostanza, e questo consiste nel dire cumulativamente, e senza virgola *banchieri e cambisti di monete* coll'aggiunta che ho indicata. Questa variazione fa sì che saranno ripartiti in gradi da una sola Commissione insieme coi banchieri.

La Commissione che deve giudicare della gradazione dei banchieri e dei cambisti, se la Camera adotta la nostra proposta, sarà la Camera di commercio, la quale è più d'ogni altro competente a conoscere l'importanza dei loro negozi. E siccome in generale vi sono banchieri molto più ricchi dei cambisti, il quinto degli esercenti che deve formare il primo grado potrà formarsi di banchieri, e dividere i cambisti nei gradi inferiori. Invece se si ritenesse la prima proposta del Ministero, che la Commissione aveva accettata, ci vorrebbero due gradazioni distinte, una pei banchieri, e l'altra pei cambisti, cosicchè parve più opportuno farne una sola, e per questo vi si propone di riunirli.

Quanto agli altri cambisti i quali si limitano semplicemente a cambiar le monete senza trafficare nei fondi pubblici, siccome negozianti di una importanza molto minore, sarebbero trasportati al numero 4 di questa tabella insieme coi commissionari di mercanzie, cogli spedizionieri e coi sensali di noleggi ed assicurazioni marittime.

Qui la Commissione prese a deliberare sul rinvio che gli era stato fatto di gran parte della tabella B; essa prese essenzialmente ad esame la proposta che avea fatto l'onorevole

Mantelli, per una riduzione di tutti i diritti alla metà, e qui i commissari cui ho accennato credettero che essa fosse un po' eccessiva, e si sono arrestati un poco al di qua, hanno cioè proposte nuove cifre di cui ho avuto l'onore di deporre una copia sul banco della Presidenza.

Per tutti gli altri, eccettuati i primi, si conserverebbero le cifre per Torino e Genova che sonosi già votate ieri; pel numero secondo, quindi, si passerebbe subito alla metà. Il salto potrebbe sembrare a qualcheduno di una certa gravità; ma, se si osserva la natura di tutti questi esercizi, senza eccezione, si vedrà che le due capitali hanno un vantaggio che si può calcolare in media abbondantemente alla metà, dimodochè la prima cifra che rimane a votare, che sarebbe per il primo grado della seconda classe, sarebbe di 400, pel secondo grado di 300, pel terzo di 200, per il quarto di 150; sullo stesso sistema furono combinate le cifre anche per le classi terza, quarta e quinta.

Ecco la mutazione la più sostanziale che si propone alla Camera di adottare.

Venne poi da qualche onorevole deputato osservato che l'intitolazione della tabella presentava forse un'etisse un po' troppo forte, e si propose che, in luogo di dire *diritto proporzionale al ventesimo*, si dica di nuovo, come s'era già fatto nella tavola A: *diritto fisso, oltre al dritto proporzionale*: questa non è che una modificazione di redazione che mi pare debba essere accettata.

Riferirò ora sopra due petizioni: l'una trasmessa dagli agenti di cambio della città di Nizza al mare. Essi dicono il commercio di quella città molto scaduto per la minaccia della cessazione del porto franco, per cui essi se ne risentono; che le loro condizioni essendo deteriorate, non potrebbero essere assimilati alle altre città di un'eguale popolazione, e reclamerebbero quindi un ribasso.

Alla Commissione non risulta sino a qual punto sia diminuito il commercio di Nizza: essa desidera e spera che questo commercio rifiorirà di nuovo. Sicuramente che la cessazione di un privilegio che aveva qualche cosa di anomalo, decretata dal Parlamento, porta sempre seco una qualche perturbazione per vari interessi, ma la posizione di Nizza, il suo dolcissimo clima che vi attira tanti stranieri, la sua popolazione crescente, non potendo deprimere in modo permanente il suo commercio, la sua industria, in misura tale da giustificare un'eccezione speciale per loro, la Commissione con rincrescimento non poté accogliere le istanze di questi petenti.

L'altra petizione è degli impresari delle opere pubbliche della città d'Asti.

A primo aspetto la Commissione trovò razionale il principio di tassazione indicato dai petenti, i quali chiedono che sia stabilita la tassa delle patenti per gli impresari di opere pubbliche mediante un tanto per cento sulle opere che si fanno. Però dietro maturo riflesso sorsero varie difficoltà in ordine all'esecuzione di tale progetto.

Diffatti egli è evidente che se questo venisse accolto, quando vi fosse un'asta pubblica, l'impresario domanderebbe quel tanto di più che dovrebbe pagare pel diritto di patente.

In tal guisa vi sarebbe un inutile giro di danaro quando si trattasse di imprese riguardanti lo Stato, il quale dovrebbe anticipare agli impresari quel tanto per cento, per riceverlo poi dalla mano degli esattori.

Giova inoltre avvertire che questa legge poggia sul concetto di tassare le industrie secondo l'entità di coloro che le esercitano. Questa, sino ad un certo punto, si può desumere dalla quantità degli appalti, ma si conosce eziandio ponendo

mente agli altri segni esteriori, vale a dire ai magazzini delle legna che avranno acquistate, alle cave di pietra e simili. Nel sistema della legge, siccome essi sono soggetti a gradazioni da determinarsi per mezzo di Commissioni, queste potrebbero tener conto dei dati anzidetti, e sarebbero tassati secondo lo stesso metodo che lo sono tutte le altre professioni.

In una legge, che pur troppo è gravosa, il concedere un solo privilegio può far sembrare a molti vicini ancora più amara la bevanda che dobbiamo somministrar loro, come ha detto l'onorevole Valerio, bevanda che sappiamo pur troppo essere molto amara; ma non ci fu dato d'imitare il poeta, e spargendo « di soave licor gli orli del vaso » che porgiamo ai contribuenti, dichiariamo che il liquore è amaro, ma che è necessario per la salute del corpo pubblico. In conseguenza essendo fallace l'aspetto favorevole ch'io aveva indicato ieri alla Camera, debbo con mio rincrescimento proporre che si mantenga la proposta che abbiám fatto dapprima, tanto più che da alcuni anni gli impresari di opere pubbliche hanno generalmente fatto ragguardevoli guadagni. Alcuni di essi non prosperarono nei loro affari, ma ve ne sono parecchi che ammassarono egregi patrimoni; toccherà alle Commissioni municipali di fare le gradazioni con quella coscienziosa imparzialità che, non ne dubitiamo, le guiderà nel disimpegno di queste puranche amare funzioni che loro verranno affidate dalla legge.

**DEFORESTA.** Io non posso a meno d'insistere sulla proposta che ho avuto l'onore di fare nella seduta di ieri.

La Commissione, avendo riferito in complesso su tutti gli industriali indicati in questa tabella B, seguirò io il suo esempio, per risparmio di tempo, e per non ripetere poi la stessa proposta ad ogni articolo.

La Commissione ha già fatto un passo verso la proporzionalità e la giustizia; ora credo che la Camera debba farne un maggiore, onde questa giustizia sia più completa.

Ebbi già l'onore di rappresentare ieri che l'elemento da cui debbono essere partiti il Ministero e la Commissione per stabilire la gradazione tra comuni e comuni non ha potuto esser altro che quello della popolazione. L'onorevole ministro delle finanze ha ammesso schiettamente questa verità; nè io credo che la cosa possa essere diversa, e ciò per due ragioni. La prima, perchè il Ministero stesso e col fatto e colle sue dichiarazioni confessa di non avere avuto nè potuto avere dati statistici sufficienti per conoscere i capitali ed i benefici da cui potersi misurare la tassa. La seconda, perchè se questa gradazione fosse basata sopra la realtà dei capitali e dei benefici, come ben vede la Camera, si confonderebbe coll'altra gradazione tra i diversi contribuenti dello stesso comune.

Noi abbiamo due gradazioni, una tra comuni e comuni, l'altra fra contribuenti e contribuenti dello stesso comune. Bisogna necessariamente che l'una e l'altra abbiano elementi speciali e diversi, altrimenti non sarebbero che una duplicazione della stessa gradazione.

È evidente quindi che la prima deve essere calcolata sopra l'elemento della popolazione, e la seconda sopra la realtà dei benefici e dei capitali. La Commissione pretendeva che, nel fare questa prima gradazione, si fosse pure avuto riguardo alla realtà dei capitali e dei benefici, e vi aggiungeva un terzo elemento, quello, cioè, delle operazioni che si possono fare fuori dal comune, cioè nei paesi circonvicini.

Io non posso ammettere queste asserzioni, massime la prima; e se essa fosse vera, io domanderei alla Commissione quali siano i dati statistici che ha avuto per fare questa gradazione...

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola.

**DEFORESTA**. Ma voglio ammettere che anche questi elementi possano valutarsi per formare la gradazione di cui è questione. Con ciò la mia tesi si troverà rafforzata, anziché combattuta nella menoma parte. Per verità, in quanto al primo, io farò di nuovo, come già feci ieri, appello alla Camera ed alla coscienza di tutti i deputati, e li pregherò a considerare se non sia una verità positiva che gli industriali indicati nella tabella B, che esercitano nella città di Torino e di Genova, hanno dei capitali e dei benefizi non solo tre o quattro, ma cinque o dieci volte maggiori di quelli che si possono avere nei minori centri di popolazione.

Io parlerò in ispecie dei sensali di Nizza, che conosco; e dirò che essi possono appena vivere, mentre invece i sensali delle città di Torino e Genova sono ricchissimi; quelli di Torino percorrono per i loro negozi la città in vettura, cosa che non si vede certamente in nessuna delle città delle provincie, e tanto meno in Nizza.

Quanto al secondo, io accetto di buon grado l'allegazione, e dico che è una ragione di più perchè debba diminuirsi la tassa agli industriali, e specialmente ai sensali compresi in questa tavola, che esercitano la loro industria nei minori centri di popolazione, poichè i paesi circonvicini di Torino e Genova sono ricchi e popolati assai più che noi sono quelli che circondano i capoluoghi di provincie; capisco benissimo che i sensali di Genova possano fare affari nei vicini comuni di San Pier d'Arena e Voltri; ma che affari faranno i sensali di Nizza nei piccoli comuni che circondano quella città, ove non si sa nemmeno che cosa sia operazione di banca?

Mi permetta la Camera di aggiungere ancora due riflessi particolari alla città di Nizza. Il primo di questi riflessi si è che, oltre la tassa fissa, vi è ancora la tassa proporzionale stabilita sul valore locativo; e siccome in altra circostanza io ho già dimostrato che il valore locativo nella città di Nizza, per circostanze totalmente accidentali, è eguale a quello della città di Genova, ne deriva da ciò che in questa parte i negozianti ed industriali sopporteranno una tassa uguale a quella che pagherebbero in Genova, quantunque non abbiano nè i capitali nè i benefizi che hanno quelli di quest'ultima città.

L'altro riflesso si è che, quando vennero nominati in Nizza i sensali attualmente esercenti, vi era maggior commercio, perchè vi era il porto franco e si faceva commercio di transito sui salumi e sulle derrate coloniali col Piemonte. Ma la soppressione del porto franco e dei diritti differenziali per lo scalo di Tenda, avendo abolito questo commercio che si è trasportato nella città di Savona, ove hanno dovuto andarsi a stabilire alcune case che esercitavano il detto commercio in Nizza, è evidente che gli attuali sensali di quest'ultima città debbono guadagnare pochissimo, essendo ora in numero superiore al bisogno degli affari.

In conseguenza io prego la Camera di accogliere la proposta che ho fatta ieri per la riduzione della tassa proposta in questa tavola B, per minori centri di popolazione, alla sola metà.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. La Commissione riduce la tassa, per sensali di Nizza contemplati nella seconda categoria, di 200 lire.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Per verità, quando io conobbi la proposta della Commissione, ho creduto che sarebbe stata accolta con soddisfazione dagli onorevoli membri che nella tornata di ieri proposero una riduzione per i comuni aventi una popolazione minore delle città di Torino e di Genova. Ed in vero, se la Camera

paragona le cifre, vedrà che la Commissione ha proposto una riduzione di un terzo, il che fa sì che per i comuni i quali vengono dopo Torino e Genova, la tassa non è più della metà di quanto si paga in queste due città.

Ma da quanto ho potuto rilevare, la riduzione proposta dalla Commissione, invece di soddisfare gli onorevoli preopinanti, gli ha animati a chiedere più di quello che desideravano nella tornata di ieri, giacchè l'onorevole deputato Mantelli, che ripeteva la priorità sulla proposta Deforesta, e ne reclamava la paternità, si contentava di chiedere la riduzione alla metà...

**MANTELLI**. Prego il signor ministro...

**PRESIDENTE**. Favorisca di lasciar terminare il signor ministro.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ora il deputato Deforesta propone che si paghi il quarto di quanto si paga in Torino e Genova.

In appoggio di questa domanda l'onorevole Deforesta ha portato in campo una questione di giustizia e di equità. E invero, se egli fosse giunto a dimostrare che la misura proposta era ingiusta, non vi sarebbero considerazioni nè economiche nè finanziarie che possano valere nè a fronte della Camera nè anche agli occhi del Ministero per farlo rimanere nella sua primitiva, o piuttosto modificata convinzione, che lo potrebbero indurre ad accettare, come ha dichiarato, la proposta della Commissione.

Il ragionamento dell'onorevole Deforesta è questo (spero di non travisarlo): voi avete preso per criterio la popolazione, avete voluto distinguere la tassa secondo la popolazione, quantunque abbiate riconosciuto voi stessi questa essere una misura non troppo giusta; ma ve la meno buona.

Per altro, se volete la popolazione per base, dovete ragguagliare la tassa veramente in ragione di essa. In una città che abbia una popolazione che equivalga ad un terzo di un'altra città, la tassa deve essere del terzo di questa. Ecco il ragionamento del deputato Deforesta.

Queste argomentazioni sarebbero giuste, nè vi sarebbe che dire, se fosse il caso di ragguagliare la tassa totale, se si dicesse nella legge: i negozianti all'ingrosso a Torino pagheranno, a cagion d'esempio, lire 160,000 (la città avendo 160,000 abitanti pagheranno una lira a testa); la città di Nizza non ha che 40,000 abitanti, ed i negozianti all'ingrosso non pagheranno che 40,000 lire annue.

Se la proposta dell'onorevole Deforesta fosse in questi termini, non avrei nulla a dire in contrario.

Io non credo che si abbia a far pagare il commercio in proporzione della popolazione tanto nei piccoli centri quanto nei grandi; ma qui non si tratta di stabilire la tassa totale, ma quella individuale.

Io credo però che nè l'onorevole Deforesta nè alcun altro che abbia studiato un poco la condizione commerciale del paese, negherà che, se il commercio è molto maggiore nei grandi centri, la concorrenza è ivi pure molto maggiore. Che se la popolazione di Torino è quadrupla in confronto di quella di Nizza, io credo di potere asserire che il numero dei negozianti in coloniali, ad esempio, in Torino è molto maggiore di quattro volte quello che sia a Nizza.

Se ciò è vero (e credo che non si possa contestare), ne viene che non bisogna calcolare la tassa individuale sulla massa degli affari per rispetto al numero delle persone che li fanno.

Lo ripeto: se l'onorevole Deforesta vuol proporre che, una volta che si sia verificata la tassa per i negozianti di Torino, si divida per quattro e si ripartisca fra i negozianti della città



di Nizza, non avrei nessuna difficoltà di assentire; ma in tal caso credo che la sua proposta tornerebbe molto gravosa ai negozianti di Nizza.

Quantunque la tassa fosse stabilita in ragione di popolazione, essi verrebbero in definitiva a pagare molto di più di quello che pagheranno in virtù non solo della proposta della Commissione, ma di quello che avrebbero pagato secondo la proposta primitiva del Ministero. Quindi io stimo che la ragione di giustizia non possa mettersi in campo, poichè, lo ripeto, qui si tratta di tassa individuale che deve essere ragguagliata, non agli affari che si fanno nella città, ma alla massa degli affari paragonata al numero delle persone che si dedicano a un determinato commercio.

Mi pare che questa risposta distrugga dalle fondamenta l'argomento dell'onorevole Deforesta. Se gli onorevoli preopinanti non possono negarmi che nei centri la concorrenza è molto maggiore che nelle città secondarie; che il numero degli esercenti le professioni indicate nella tabella D sono in una proporzione maggiore, anche avuto riguardo alla popolazione, mi pare avere dimostrato ad evidenza che non vi è ingiustizia.

Ritenga la Camera che la Commissione propone di ridurre, per i comuni da 50 a 40,000 anime, la tassa della metà, ed io non credo che si possa dire che in media, per esempio, i negozianti di coloniali di Torino siano due volte più ricchi dei negozianti di coloniali della città di Nizza. Ve ne sarà uno o due che saranno anche le tre o quattro volte più ricchi del più ricco negoziante d'Alessandria e di Nizza, ma se prendete la media, vi sono a Torino delle persone che fanno tale commercio le quali sono in condizione modestissima.

L'onorevole Deforesta faceva cenno della condizione particolare della città di Nizza.

Io gli rispondo che tale città è assai favorevolmente collocata, perchè vi è una parte di popolazione, di cui non si tiene conto per la base della tassa, intendo la popolazione avventizia; e sta in fatto che i 2000 forestieri che ogni anno si recano a Nizza, consumano una maggiore quantità di oggetti colpiti da quest'imposta che forse 10,000 persone in Torino ed in Genova.

Per tali ragioni, mentre io mi rassegnò alla proposta della Commissione ed aderisco alla riduzione assai grave che essa ha fatta, non posso ammettere la proposta del deputato Deforesta, e credo che la Camera sarà rimasta persuasa dalle mie parole, che, nel votare le cifre che si trovano ora nella tabella B, essa non violerà i principii di giustizia, ma non farà altro che applicarli nel modo compatibile con l'incertezza che regna disgraziatamente in tutte le leggi finanziarie.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Audisio.

**AUDISIO.** Ho chiesto la parola per fare qualche osservazione relativamente alla tassa proposta a carico dei cambisti di monete.

Secondo l'articolo 6 della legge in discussione, il collocamento degli esercenti contemplati nelle tabelle B, C, nei rispettivi gradi, deve avere luogo distintamente per ciascuna professione, ed in ognuna di esse non si possono applicare il diritto fisso degli ultimi due gradi, senza che il quarto dei rispettivi esercenti venga collocato nel secondo grado e l'ottavo nel primo.

Il detto articolo suppone dunque che gli esercenti siano parecchi, e quanto meno più di otto, e allora questa disposizione di legge può, dal più al meno, essere conforme a giustizia.

Ma vi sono delle industrie e dei paesi nei quali non evvi che

un esercente solo, e non avviene che un solo perchè trattasi di un'industria che non darebbe di che vivere a due, e in tal caso sarebbe sommamente ingiusto di far pagare a questo unico esercente la tassa corrispondente al primo o secondo grado.

Per esempio, a Cuneo non evvi che un solo cambista e, ripeto, che non avviene che un solo per la gran ragione che due morirebbero di fame.

Giusta la relativa tabella B, pei cambisti, la tassa in ragione della popolazione sarebbe di lire 600 pel primo grado, e di lire 400 pel secondo grado, e ciò unicamente pel diritto fisso oltre il diritto proporzionale.

Il che sarebbe lo stesso che obbligare quel povero industriale a rinunciare, ed io non credo che tale possa essere l'intenzione del Governo nè della Commissione, la quale infatti ha introdotte alcune modificazioni del suo progetto primitivo, modificazioni però di cui non ho potuto capire precisamente la portata.

Trattandosi d'industria esercitata in piccolo paese il cui commercio è pressochè nullo, massime dopo l'abolizione dei diritti differenziali per le merci transitanti pel colle di Tenda, e dopo che, malgrado la fatta formale promessa dell'apertura del foro di quel colle, tale legge non fu più presentata, io credo che, nonostante tale piccola industria, non possa ragionevolmente dar luogo ad un diritto così esorbitante.

Sicuramente io non intendo che si faccia una legge per quel caso e per quella località, propongo che, pei paesi in cui gli esercenti di tale industria non siano che uno o due, il diritto fisso non ecceda le lire 60.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mantelli.

**MANTELLI.** L'onorevole signor ministro, rispondendo al deputato Deforesta, usando la sua solita abilità, scambiava i termini della questione. È un fatto che nello stabilire le tabelle di cui si tratta si partì da due elementi. Si partì dapprima da quello della popolazione, e poi nella stessa popolazione si è fatto un riparto che costituisce i gradi in ragione del maggiore o minore sviluppo del commercio. Queste sono le basi con cui si vollero stabilire queste tabelle, ed è indispensabile che, ritenute le medesime, si parta dai dati che ebbe a sottoporre alla Camera l'onorevole Deforesta. Ma il signor ministro, scambiando la questione, fece vedere che non si tratta più di una tabella d'indicazione di capi, ma invece di un riparto di contributo per comuni, ed allora andò cercando quale sia lo smercio che si fa in ciascun comune. Certamente, stabilendo queste basi, bisognerebbe partire da altri dati statistici, e vedere nei diversi centri quale sia il genere e la quantità di consumazione. Ma, dato anche che il signor ministro volesse partire da questi dati, io credo che la Camera facilmente potrebbe persuadersi che appunto la consumazione decresce in ragione non del numero preciso decrescente della popolazione, ma in proporzione molto maggiore. Non vi è dubbio che nei centri di maggiore popolazione vi è una consumazione maggiore, perchè quivi vi è maggior ricchezza, vi è affluenza di forestieri, i quali sono tutte persone agiate.

Invece nei centri piccoli la consumazione sta solo in ragione della popolazione che è nei medesimi. Questo è il naturale andamento delle cose, quindi è ovvio che nei centri minori la consumazione si faccia in una proporzione molto minore di quello che sia la sola differenza fra i diversi centri di popolazione. Io domando a chiunque ha buon senso e cognizione nelle cose, se si possa dire che in Nizza, e tanto più in Alessandria, vi possa essere una consumazione che, avuto riguardo alla diversa popolazione dei due luoghi, sia eguale

alla metà, come si vorrebbe stabilire nella tariffa attuale. La proposta che io aveva fatto ieri, e sulla quale avevo domandato il parere della Commissione, non è di diminuire la metà avuto riguardo ai centri di Torino e di Genova, ma la metà delle cifre che già erano stabilite dalla Commissione stessa nel suo primitivo progetto. Ed io credo che in questa proposta non solo non ho esagerato, ma ho ancora lasciato qualche cosa di più di quello che il senso naturale porterebbe a carico della città di Alessandria e di Nizza.

Ritenga poi la Camera che, se per Nizza si può concedere quanto il signor ministro venne a porre sotto gli occhi alla Camera, che, cioè, in Nizza c'è affluenza di forestieri, questo non si può dire per Alessandria. E notisi che in questa categoria dei comuni da 50,000 a 80,000 anime non ci sono altre città che Nizza ed Alessandria, tenuto conto per quest'ultima dei molti sobborghi che sono distanti quale di 4, quale di 5, quale di 8 e quale di 10 chilometri dal loro centro, i quali certo non affluiscono alla città di Alessandria in modo che il consumo possa dirsi crescere in proporzione della popolazione.

Io penso adunque che, se si vuole non fare un'assoluta giustizia, ma portare le cose ad una equità, la quale tuttavia può aggravare di qualche poco gli abitanti di questi comuni da 50,000 a 80,000 anime, non si possa a meno che portare la tariffa a 500 lire per il primo grado, a 200 per il secondo e così successivamente, vale a dire, secondo la proposta che io aveva l'onore di fare alla Camera, di ridurre della metà quanto venne chiesto nel progetto che cade in discussione.

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati che propongono emendamenti a volerli mandare al banco della Presidenza.

La parola spetta al deputato Deforesta.

**DEFORESTA.** Siccome io volevo fare le stesse osservazioni che ha esposte il deputato Mantelli, rinuncio alla parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al relatore.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Risponderò due parole a quanto disse il deputato Audisio. Nel caso a cui egli accennava, quando, cioè, non vi sia che un esercente, se questi non è di quelli che abbiano un negozio grandissimo, le Commissioni municipali useranno del diritto che si dà loro di metterlo in ultimo grado.

Nel caso poi in cui una città la cui popolazione oltrepassi i 15,000 abitanti abbia un solo cambista, il quale monopolizzi tutta quell'industria, allora le Commissioni municipali lo metterebbero in primo grado; ma se è solo perchè il commercio non è molto attivo, nè potrebbe sostenere un concorrente, è segno che ha un negozio di grado minore, e sarà tassato secondo la nuova proposta della Commissione, di cui ho accennate le basi in 75 lire. Il deputato Audisio proponeva egli stesso la tassa di 60 lire, cosicchè la differenza è piccolissima.

Alle osservazioni dell'onorevole deputato Mantelli non farò replica, perchè mi pare che, rispondendo il ministro delle finanze all'onorevole deputato Deforesta, egli abbia anche messo in chiaro il principio della proporzionalità che è sugli individui, cioè sui singoli esercenti, non in complesso della loro classe. E quindi ammetto che il commercio di Torino sia più del doppio del commercio di Alessandria, ma pure, professione per professione, il numero essendo ancora in maggiore proporzione a Torino, nel ridurre alla metà, abbiamo, a quanto ci pare, fatto cosa ragionevole, dirò di più che abbiamo seguito in gran parte l'idea del deputato Mantelli, ed abbiamo stabilita la tassa fra Torino e Genova e le altre città alla metà.

Osserverò poi che le città che hanno dai 40,000 agli 80,000 abitanti non si riducono soltanto a due, come diceva l'onorevole Mantelli, ma vi è anche Cagliari, e forse Ciampieri potrà fra qualche anno arrivare a simile grado.

**BONAVERA.** Oltre gli agenti principali, che sono i negozianti, per completare l'organismo del commercio, in questa tabella esistono anche gli agenti intermediari, cioè, i commissari, gli spedizionieri ed i sensali, che senza accessori subordinati non dovrebbero essere soggetti che a diritto minore. Ora, io osservava questa mattina nel seno della Commissione che si era tenuto un ordine inverso. Gli agenti secondari erano imposti al di là di quello che lo fossero i negozianti i quali sono compresi nella tabella A nelle sette distinte classi. Più, faceva ancora osservare che le cifre che si sono imposte per questi agenti secondari erano anche maggiori di quelle delle tariffe francesi. Queste mie ragioni vennero in parte apprezzate dalla Commissione, la quale s'indusse a fare delle riduzioni anche per queste cense secondarie e che figurano nella presente tabella B.

In quanto ai commissionieri, io nulla avrei a dire, sembrandomi che le riduzioni state fatte possano essere accettabili. Mi limiterò a fare una semplice osservazione in ordine ai sensali. Avvertiva, relativamente ad essi, che, secondo le riduzioni fatte dalla Commissione, noi ci saremmo approssimati alla tabella francese, ma a tale riguardo conviene osservare (e credo che questo riflesso sia importante) che per imporre i sensali nel nostro Stato colla stessa cifra con cui sono imposti nella tabella francese, bisognerebbe che si trovassero in eguale posizione.

Ora io osservo che la cosa è ben diversa, perchè a termini della legge francese, nessuno che non abbia l'autorizzazione del Governo può esercitare la senseria, d'onde ne nasce che la concorrenza è assai minore. Nella tassa esistono due elementi, cioè quello dell'esercizio esclusivo e quello di professionista, e da ciò ne sorge naturale la distinzione fra i sensali cui è accordato dal Governo un esclusivo monopolio, e quelli cui questo favore non è accordato. Quando è accordata la esclusività, la tassa dovrebbe essere maggiore, perchè riunisce i due elementi; quando invece non è concessa, la tassa dovrebbe diminuirsi. Ora ciò succedere dovrebbe appunto nel caso nostro, in cui i sensali non hanno questa esclusività.

Mi si dirà che esiste una legge del dicembre 1847, mi si dirà che questa legge è in osservanza in Torino ed in qualche altra città; ma nel resto dello Stato, o signori, questa legge non è stata mai messa in esecuzione, dimodochè tutti possono fare i sensali.

Inoltre dirò che il Governo non intende mantenere le disposizioni della legge del 1847 la quale stabilisce per i sensali la prerogativa esclusiva, come quella fissata nella legge francese.

Ma mi risulta al proposito che fu presentato al Senato un progetto di legge in cui si propone di rendere libero l'esercizio di questa professione per tutti quelli che presenteranno requisiti di capacità, e daranno altre garanzie per poter fare il sensale. Dunque la Camera ben vede che il Ministero prende un sistema tutt'affatto opposto a quello dell'esclusività, prende, cioè, il sistema della libertà, ed in ciò lo lodo; ma rimane sempre in fatto che in questo caso i nostri sensali dovranno sopportare una concorrenza, ed agiranno come semplici professionisti, poichè non avranno più l'esclusività portata dalla legge francese.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** La tassa venne diminuita.



**BONAVERA.** Non lo ignoro, ma osservo che questa diminuzione non basta.

Secondo il mio modo di vedere, io credo che si deve farne ancora una maggiore, ed in conseguenza delle mie osservazioni io proporrei che, oltre alla diminuzione proposta dalla Commissione sulla base della tariffa francese che assicura il monopolio, stante che si adotta il contrario sistema della libera concorrenza nei sensali, per armonizzare le due basi che partono da contrari elementi, si facesse ancora altra deduzione di un terzo o di un quarto. Questa sarebbe la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Io prego di nuovo gli onorevoli deputati che hanno qualche proposta, di mandarla al banco della Presidenza.

**MANTELLI.** La mia, per esempio, è inutile mandarla scritta, perchè io propongo la metà di quanto è proposto nel progetto primitivo.

**PRESIDENTE.** La metà di tutto è impossibile, perchè una parte è già votata.

**MANTELLI.** S'intendono escluse Torino e Genova.

**DEFORESTA.** La mia proposta è identica a quella del deputato Mantelli.

**PRESIDENTE.** E il deputato Audisio?

**AUDISIO.** Io mi riferisco anche alla proposta Mantelli.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bonavera si riferisce anche egli a questa proposta?

**BONAVERA.** No: io domando per soli sensali la diminuzione del terzo.

**PRESIDENTE.** Allora questa verrà in discussione quando si discuta quest'articolo.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io credo che non verremo a capo di questa discussione, se non si segue lo stesso ordine che si tenne nella tavola A, vale a dire di discutere professione per professione, e poi...

**PRESIDENTE.** Osservo al signor relatore che, siccome gli emendamenti proposti sono complessivi, bisogna votarli per necessità complessivamente.

**VALERIO.** Io credo che il signor relatore ha ragione. Vi sono delle professioni per cui mi pare che la proposta degli onorevoli Deforesta e Mantelli può essere giustissima e altre per le quali non militano le stesse ragioni.

**PRESIDENTE.** Allora ella potrà proporre la divisione, ma siccome la proposta fu fatta in modo complessivo, conviene che sia discussa complessivamente.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io aveva fatto quella osservazione solamente per rispondere a quanto diceva l'onorevole Bonavera a proposito dei sensali, nel senso di riservarmi a rispondergli quando venisse in discussione la questione dei sensali.

**PRESIDENTE.** Secondo la proposta della Commissione, il primo articolo sarebbe così concepito:

« Banchieri e cambisti di monete che trafficano nei fondi pubblici, in azioni di strade ferrate o di società industriali. »

**VALERIO.** Ma il banchiere che non facesse il cambista sarebbe colpito?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Sì.

**VALERIO.** Allora bisognerebbe fare due articoli separati, del resto si correrebbe rischio di non colpire i banchieri che non sono cambisti.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io ho detto che era intenzione della Commissione di proporre alla Camera che questi banchieri e questi cambisti facessero un articolo solo, e questo per la ragione che potessero essere contemplati tra i

banchieri dalla Commissione municipale, la quale dovrà stabilire la gradazione; se si fanno due articoli, allora bisogna creare due Commissioni municipali per eseguire le gradazioni, ed allora necessariamente un cambista dovrà essere sottomesso alla prima, che in Torino e Genova sarebbe di lire 1200, mentre, adottando la redazione della Commissione che fa un solo articolo, la Commissione municipale o, a propriamente dire, la Camera di commercio che in questo caso è Commissione di diritto, se c'è un cambista che sembri fare più affari di un banchiere, potrà metterlo anche di primo grado; ma però portando alcuni banchieri di primo grado, e tutti gli altri nell'ultimo, è sembrato più vicino al sistema della proporzionalità, ed è perciò che abbiamo proposto di riunirli, e siccome ieri la Camera ha votato, coll'avvertenza aggiunta alla tabella A, che, quando le due parole sono messe in modo che non c'è più l'eccezione, s'intendono in senso diviso, così basterà che il cambista faccia commercio di fondi pubblici per essere contemplato in questa tavola.

Secondo il sistema francese questo commercio di fondi pubblici non basterebbe perchè questi potessero essere considerati come banchieri, perchè la definizione del banchiere dal Codice amministrativo francese è così concepita:

« Celui qui tient une maison où l'on trouve de papier en tout temps et pour quelque somme que l'on désire sur les principales places de l'intérieur et de l'étranger. »

Un cambista che somministra cambiali sarebbe banchiere, ma adottando questo principio di giurisprudenza che un cambista che non somministra cambiali ma solamente fondi pubblici, non è banchiere, non sarebbe compreso.

**SINEO.** Io volevo precisamente dire le ultime cose che furono esposte dal signor relatore, e trarne la conseguenza che abbia da essere modificato l'articolo che la Commissione propone.

Questa riconosce, per bocca del suo relatore, che non è considerato come banchiere lo speculatore abituale in fondi pubblici.

Io domanderò se chi fa abitualmente quelle speculazioni non debba essere tassato. La Commissione vuole che siano colpiti i cambisti che fanno queste operazioni; ma se questi, in vista di tali operazioni, passano ad una categoria più aggravata, quelli che non sono cambisti, ma fanno queste operazioni, dovranno essere esenti dalla tassa?

Il ministro delle finanze dichiarava ieri che tale non era la sua intenzione. Ma gli atti passati del Ministero non corrispondono a questa dichiarazione.

La questione cui accenno è stata eccitata da alcuni agenti demaniali, e fu risposto dal Ministero di finanze, che questi commercianti non dovevano essere colpiti, perchè non vi era alcuna disposizione della legge che li riguardasse.

Adunque, se volete colpire quegli speculatori, bisogna dirlo chiaramente. Se per contro li esimate, bisogna anche esimere i cambisti dal sopportare qualsiasi peso che loro venga imposto nella qualità di speculatori in fondi pubblici.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** È impossibile di colpire chiunque fa operazioni private alla Borsa. A tal uopo bisognerebbe fare un'ispezione affatto inquisitoria ed intollerabile. Il cambista stesso che negozia alla Borsa dice qualche parola all'orecchio di un sensale e poi manda a pagare a casa il prezzo.

Nel concetto della Commissione non è compreso in questa disposizione; sarà compreso colui che abitualmente nel suo negozio somministra cedole di fondi pubblici, azioni di strade ferrate, azioni industriali al pubblico. Qui abbiamo cambisti che a qualunque ora del giorno sono sempre pronti a som-

ministrare cedole contro danaro, purchè si paghino da 50 a 60 centesimi per cento di più di quello che costano alla Borsa. Alcuni preferiscono di andare dal cambista, perchè così non hanno da aspettare risposte e non pagano alcun diritto ai sensali; il cambista vende le cedole come il mercante di panno vende panni, essi sono ugualmente sempre pronti a comprare quando alcuno è disposto a vendere ad un prezzo alquanto minore del corso della Borsa; i sensali accettano l'incarico di comprare o di vendere, poi dicono il negozio si fa o non si fa; coi cambisti all'incontro, se non succede alcun indugio nelle contrattazioni, nulla si paga ai sensali.

In quanto all'andare alla Borsa per oggetto di speculazioni commerciali, qualunque di noi può farlo; ci sono talvolta delle donne che incaricano agenti di cambio di mettere a frutto qualche loro piccola economia: questo adunque non costituisce una professione.

**MANTELLA.** Dalle spiegazioni che ha date l'onorevole relatore, mi pare che facilmente potrà nascere qualche confusione riguardo ai cambiavalute. È quasi impossibile che attualmente esistano cambiavalute, anche nei paesi piccoli, che non facciano qualche accidentale commercio di cedole. Ed io non credo sia intenzione della Commissione di colpire i medesimi come banchieri. Non è questo il loro ramo principale, ma è quasi impossibile che non succeda loro di prendere anche qualche cedola od obbligazione dello Stato, che trasmettono poi ai loro corrispondenti a Genova o a Torino. La Commissione invece intende solo di colpire quei cambiavalute che fanno un abituale commercio di fondi pubblici.

Io desidererei che questo fosse spiegato chiaramente, onde evitare gli errori, e sarebbe perciò, a mio avviso, meglio dire; « Cambisti di monete ed abitualmente commercianti in cedole ed obbligazioni dello Stato. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Chiedo la parola soltanto per osservare che nel sistema di questa legge quest'inconveniente s'incontra tutti i momenti. Se vogliamo circondare tutte le professioni di un cerchio che non si possa mai oltrepassare, faremo un Codice secondo le massime del colbertismo, e sarà allora assolutamente vietato ad un commerciante, per esempio, di fabbricare tessuti crociati e tessuti lisci, di necessità si presenteranno sempre due casi.

La giurisprudenza col potere discrezionario riconoscerà con criterio alquanto simile a quello dei giuristi, se questo commercio si fa in pubblico o no; se, per esempio, un incognito, un agente fiscale entrerà in una bottega, e dirà: voglio comprare un'obbligazione dello Stato, ecco dieci lire di più del prezzo a cui si vendono, e che questa obbligazione gli sarà venduta, ciò indicherà che lo fa comunemente.

Se poi fuori della bottega, ed anche alla Borsa, uno non faccia questo negozio che qualche volta, credo che non si contemplerà come esercente questo commercio. È lo stesso caso dei pizzicagnoli che vendono il sevo, per cui l'onorevole Valerio aveva proposto che si togliesse l'ambiguità che avrebbe potuto fornire materia a certi agenti fiscali di dire loro: voi siete tassati per la vendita del sevo, e non potete vendere neppure un turacciolo; eppure il principio stato proposto era razionale, poichè era stato adottato dalla Commissione che si potesse vendere sevo in piccola quantità senza che quei negozianti potessero dirsi venditori di quella maceria.

Nello stesso modo io credo che questa cosa debba essere intesa. Questi punti sono di spettanza della giurisprudenza; ma se li mettiamo nella legge, avremo poi molte questioni.

Il distinguere quando una cosa è abituale, è assai difficile, egli è quasi impossibile il formarne un criterio assoluto,

laddove, se si tratta dell'applicazione pratica, le Commissioni che fanno le gradazioni hanno quel criterio ordinario per distinguerle.

Noi non possiamo andare al di là di quanto pose la Commissione, se non vogliamo fare un regolamento per ciascuna industria, fissando uno stretto confine, ma questo, essendo contrario al principio invocato tante volte della libertà dell'industria, io sono persuaso che non sarà accettato.

**SINEO.** Io credo che questa legge produrrà sempre un po' di colbertismo, chè questa imposta nacque là dove nacque il colbertismo; è sorella germana del monopolio.

Dove non si vuole nessun monopolio, è impossibile il mettere avanti una legge di questo genere, perchè naturalmente, tassando quelli che esercitano una professione, resterebbero in condizione troppo favorevole quelli che non la esercitano abitualmente se potessero fare molte e lucrose speculazioni senza esporti a pagamento di tassa.

Dunque, volere o non volere, bisogna riconoscere che un po' di colbertismo nascerà da questa legge, e questo è uno dei motivi per cui io non ci darò il mio voto. Tuttavia desidero che sia il meno iniqua che io possa ottenerla, e per questo, dietro le spiegazioni che si sono date dall'onorevole signor relatore, credo sia da togliersi la parola *cambisti*.

Io non domanderò che si tassi alcuno; ma dico che, se lo speculatore non cambista va esente da qualunque peso, lo deve essere a maggior ragione il cambista. Ed ecco il perchè io credo che non ci sia niente di più morale che la speculazione del cambista il quale tiene le sue cedole, le dà a qualunque avventore, non fa nessun passo per farle comprare, non prende sì viva parte a quella gran cancrena sociale che si chiama agiotaggio: invece spesse volte lo speculatore che non è cambista si affatica per comprare a buon mercato e vendere a caro prezzo; queste speculazioni non si possono impedire; è un male, è una conseguenza necessaria della via in cui siamo entrati; ogni bene ha allato il suo male, qualche volta queste operazioni sono moralissime, ma tante volte non sono poi molto morali. Io credo che, se noi percorreremo la storia del nostro passato, e di un passato anche prossimo, in questa materia troveremo forse che non sempre queste speculazioni sono innocenti e lodevoli. Noi però, se non le possiamo impedire, non le dobbiamo favorire.

Il cambista, che non fa che ricevere gli avventori, i quali portano il danaro nella sua bottega, lo volete imporre; l'altro invece che specula qualche volta lodevolmente, molte volte non tanto lodevolmente, voi lo volete esente?

Io credo che questa differenza non si debba ammettere: e poichè la Commissione non crede di colpire questi speculatori, io vorrei che fossero pure esenti i cambisti, poichè i cambisti debbono correre la sorte degli altri cittadini; se gli altri non sopportano un peso in vista di questo genere di speculazione, neanche il cambista deve sopportarlo.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Farò una semplice osservazione: altro è una speculazione che non si può colpire perchè non si può constatare, altro è il commercio abituale, cioè quello che fanno persone le quali tengono sempre a disposizione del pubblico una quantità di fondi pubblici ed azioni di società industriali, e sono sempre disposte a comprare dal pubblico qualunque di questi fondi ed azioni.

Questo, lo sappiamo, è un commercio assai lucroso; ed io non capisco come non si vogliano colpire questi commercianti al pari dei banchieri. È una cosa di fatto che i cambisti di Torino sono in media più ricchi di molte case che fanno il commercio delle sete.

Quelli poi che fanno semplicemente i cambiamonete, e soio per accidente comprano o vendono qualche cartella del debito pubblico, evidentemente non fanno il commercio dei fondi pubblici, e meritano di essere collocati in una categoria diversa da quella dei banchieri; ma, lo ripeto, quelli che fanno abitualmente il commercio dei fondi pubblici debbono essere pareggiati ai banchieri, perchè debbono impiegare vistosi capitali.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti la proposta del deputato Sineo...

**VALERIO.** Io vorrei prima che si sciogliesse la questione che sollevai, se non sia cioè conveniente di fare due distinti articoli di quello proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Dunque ella vorrebbe due categorie...

**VALERIO.** Non due categorie. Sarebbero due generi di industriali diversi, i quali sarebbero colpiti dalla stessa tassa, ma non vorrei che formassero un solo articolo. Ricordo che, quando la Camera approvò l'articolo *Fabbricanti e negozianti di zolfanelli*, io mi sono diretto al signor ministro delle finanze e gli ho chiesto se i semplici negozianti di zolfanelli sarebbero colpiti dalla stessa tassa; ed il signor ministro mi rispose che avrebbero pagata quella tassa soltanto quelli che erano fabbricanti e negozianti ad un tempo.

**PRESIDENTE.** Ma vi è l'avvertenza votata ieri.

**VALERIO.** Mi pare che quell'avvertenza non spieghi sufficientemente...

**PRESIDENTE.** Lo spiega chiaramente. Essa è così concepita:

« Le parole *fabbricanti e negozianti*, nell'interpretazione di questa tavola dovranno intendersi cumulativamente, tuttavolta che non trovansi ancora distintamente contemplati; fuori di questo caso debbono intendersi in senso disgiuntivo. »

Dunque se non sono contemplati a parte, s'intende l'esercizio sia disgiunto.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Per Torino non vedrei nessuna difficoltà alla proposta dell'onorevole Valerio, perchè in questa città i cambisti possono sopportare questa tassa; ma uno dei principali motivi che indussero la Commissione a fare questa variazione, furono le osservazioni dell'onorevole Casaretto, il quale nella tornata di ieri dichiarò che a Genova generalmente i cambisti che non fossero banchieri e che facessero grandissime operazioni non esistevano. Mi pare adunque che non sarebbe giusto collocare tutti i cambisti nella stessa classe in cui sono posti i banchieri.

**VALERIO.** Io non intendo già, collocando i cambisti coi banchieri, di andare a ferire tutti i cambisti, poichè io stesso, prima ancora dell'onorevole Mantelli e dell'onorevole Deforesta, ho chiesto che i cambisti delle provincie venissero meglio trattati, ed ho citato l'esempio di Cuneo.

Io penso che si possano collocare coi banchieri i cambisti, i quali fanno speculazione abituale di fondi pubblici; ma però in un articolo separato, a meno che non si metta anche per questa tabella l'avvertenza che venne apposta alla tabella A.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Invece di dire « banchieri e cambisti, ecc. » potrebbe dirsi: « banchieri o cambisti, ecc. »

**VALERIO.** Io accetto questa formola. Ma e i cambisti di provincia?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Essi sono compresi nella quarta categoria.

**CASARETTO.** Seguendo questo modo d'interpretazione,

vuol dire che s'intende che si darebbe esecuzione alla idea esposta fin da principio dal signor relatore, che cioè i cambisti potranno essere messi al quarto grado, senza che alcuno di essi sia in primo grado.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Purchè non siano banchieri. Egli è il discorso dell'onorevole Casaretto che mi diede quest'idea.

**CASARETTO.** Del resto aveva detto che vi sono benissimo dei cambisti che fanno il commercio di banca, ma che quelli saranno colpiti come banchieri; ma che intanto non era giusto che la più gran parte dei cambisti che non fanno la banca fossero colpiti come i banchieri. Io diceva che un piccolo numero, anzi quasi nessuno dei cambisti di Genova fa il commercio in dettaglio di fondi pubblici, come pare che facciano quei di Torino. Diceva di più che per questo motivo pareva giusto che essi fossero collocati in un grado inferiore.

Osservo che anche questo commercio di fondi pubblici, che fanno i cambiamonete, è un commercio veramente di dettaglio; la differenza che passa tra un cambista che compra o vende una rendita di lire 50 e un banchiere, un Rothschild che compra o vende la rendita di due milioni, è la stessa che passa tra il commercio all'ingrosso e il commercio al minuto; per conseguenza, mi pare che si dovrebbero anche questi mettere in una classe inferiore.

Ma certamente poi meritano di essere messi in un grado inferiore quei cambisti che non fanno punto commercio di Banca e si limitano al commercio delle monete.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sineo: lo pregherei di essere breve, perchè questa discussione è già di troppo protratta.

**SINEO.** Domando soltanto alla Commissione se non avesse difficoltà ad accettare questa formola: « Banchieri e speculatori abituali in fondi pubblici. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione non l'accetta.

**SINEO.** Del resto, non faccio proposizione: io non potrei dare il mio voto, perchè siano imposti coloro i quali fanno il commercio dei fondi pubblici nel modo il più lodevole coloro che meno facilmente possono produrre gl'inconvenienti che sovente si lamentano, e che non prendono parte ai pericolosi giuochi della Borsa, quando gli altri speculatori abituali rimangono esenti.

**PRESIDENTE.** Allora, siccome non vi ha altra proposta tranne quella della Commissione, la quale propone che ai banchieri si aggiungano, sottoponendoli allo stesso diritto, i cambisti di monete che trafficano in fondi pubblici o in azioni di strade ferrate o di società industriali, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Veniamo ora al numero 2 per quanto riguarda i comuni da 50,000 a 80,000 abitanti.

Metterò ai voti la proposta dei deputati Deforesta e Mantelli, i quali propongono che il diritto fisso, tanto per quelli che sono posti al numero 2, quanto per quelli che sono posti al 3, al 4 e al 5, sia ridotto alla metà di quanto è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione nel primitivo progetto.

**VALERIO.** Io credo che sarebbe bene di mettere ai voti per ciascun ordine di negozianti la proposta della Commissione e l'emendamento Deforesta-Mantelli. Ove sia respinta una proposta, si vota l'altra, perchè vi sono alcuni che potrebbero votare per alcune categorie in favore dell'emendamento e per altre no.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti la proposta Mantelli-De-foresta per quanto concerne il numero 2.

(Non è approvata.)

Metterò ai voti la proposta della Commissione.

« Nei comuni da 30,000 a 80,000 abitanti :

1° grado . . . . .	L. 400
2° id. . . . .	» 500
3° id. . . . .	» 200
4° id. . . . .	» 150

« Nei comuni da 15,000 a 30,000 abitanti :

1° grado . . . . .	L. 300
2° id. . . . .	» 200
3° id. . . . .	» 150
4° id. . . . .	» 100

« In tutti i comuni inferiori :

1° grado . . . . .	L. 150
2° id. . . . .	» 100
3° id. . . . .	» 75
4° id. . . . .	» 50

**SINEO.** Domando che sia ridotta questa categoria dei comuni al disotto di 15,000 abitanti, e suggerisco, a luogo di lire 150 proposte dalla Commissione, lire 80.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Sineo.

(Non è adottata.)

Metto adunque ai voti la proposta della Commissione.

« In tutti gli altri comuni :

« 1° grado lire 150 ; 2° grado lire 100 ; 3° grado lire 75 ; 4° grado lire 50. »

(È approvata.)

Vengono ora gli « intraprenditori di opere pubbliche. »

**VALERIO.** Io credo che questa categoria è perfettamente inutile. L'impresario di opere pubbliche farà pagare la tassa dai comuni o dallo Stato.

D'ora in poi, ove quest'articolo venisse votato, quando un impresario verrà a presentarsi agl'incanti o per fare una strada, o per costruire un ponte, ecc., si farà pagare in più in ragione della tassa ; che anzi, sotto il pretesto di essa, si farà pagare ancora di più di quanto importa la medesima. Io inviterei il Governo ad invigilare moltissimo sopra questi impresari, perchè fossero più esatti nell'adempimento dei loro contratti. Se si potessero tor via tutti gli abusi, lo Stato guadagnerebbe ben più che il prodotto della tassa !

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Ho già avuto l'onore di dire alla Camera che le considerazioni dell'onorevole Valerio sono quelle che ci hanno fatto rigettare il sistema proposto da quella petizione che oggi stesso ho riferito alla Camera.

La petizione di codesti impresari diceva che la tassa dovesse essere stabilita nella proporzione delle opere che imprenderebbero ; ma ognuno vede di quanti inconvenienti sarebbe stata sorgente una simile disposizione ; io osservo che qui la tassa si stabilisce sovra un'altra base. Vi sono impresari che prendono anche poche imprese pubbliche, ma hanno grandi cantieri di legna, magazzini di ferro e cave, e se ne servono anche per fabbricare case a Torino. Questi si troveranno compresi secondo gli strumenti di produzione presi in complesso, ed in tal guisa non succederanno sempre gli inconvenienti accennati, ma soltanto in alcuni casi.

Vi sarà poi una specie di sollievo per i tassati nel vedere che non isfugga all'imposta una classe di persone che negli ultimi anni ha fatto molti guadagni, e si valeva degli stessi strumenti per servire il pubblico ed i privati.

**SINEO.** Alle difficoltà mosse dall'onorevole Valerio si ag-

giunge una considerazione di più, di cui, a parer mio, si dovrebbe tenere conto dalla Commissione.

Essa riconoscerà di leggieri che non è ammissibile per gli impresari la differenza desunta dal luogo in cui abitano. Niente impedisce che un impresario abbia l'abitazione a Cavoretto e prenda la più vistosa impresa dello Stato. (*Ilarità*)

Ora io domando se sia ragionevole che quelli che fanno più grandi affari siano sottoposti ad una tassa più lieve perchè abitano un piccolo comune, e quelli che ne fanno pochi ed abitano, a cagion d'esempio, a Torino, siano più gravemente colpiti.

La Commissione debbe riconoscere la giustizia di questa osservazione. Se si vogliono tassare gl'impresari, bisogna necessariamente seguire un altro sistema ; bisogna che la Commissione abbia la pazienza di rivedere ancora queste tabelle, altrimenti commetteremo una troppo palese ingiustizia. Ne facciamo di quelle che sono alquanto velate, ma questa è così palese, che veramente non credo che la Camera possa sanzionarla col suo voto.

**MELLANA.** Quando si vogliono comprendere nella tassa anche questi impresari, bisognerebbe, per evitare tutti gli inconvenienti, inscrivere nella tabella D, laddove, per esempio, si parla dei concessionari dei dazi comunali e di tutti gli altri concessionari ; in tal modo tutte le ingiustizie saranno tolte, perchè il luogo di domicilio degl'impresari non sarà più preso per norma nello stabilire la tassa che dovranno pagare.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Risponderò all'onorevole deputato Sineo che gli sarei molto grato se m'indicasse un sistema razionale e pratico per giungere all'intento che egli si prefigge.

Nelle varie discussioni che la Commissione ha avuto col l'onorevole Sineo, egli è sempre partito da basi che hanno caratteri d'utopia, mentre noi abbiamo dovuto necessariamente prendere per base i fatti.

Quanto al sistema cui accennava l'onorevole Mellana, mi pare che l'onorevole Valerio l'abbia confutato col dire : se mettiamo un diritto proporzionale sui lavori che si fanno per opere pubbliche, ciò corrisponderà a dare con una mano per riavere dall'altra, prendendo inoltre l'aggio degli esattori. Qui è sembrato di poter colpire gl'impresari d'opere pubbliche, perchè generalmente dei mezzi di produzione che hanno, si valgono anche per imprese private, e perchè le Commissioni che faranno le gradazioni avranno riguardo a quanto costoro posseggono in legnami ed in altri oggetti.

Allora vi sarà una base che lascerà pur luogo a qualche inconveniente, come tutte le basi di gradazione, ma per cui non s'inciampa in quel grave ed ovvio inconveniente che, tanto la Commissione quanto l'onorevole Valerio, hanno osservato in quella memoria degl'impresari di Asti, la quale, a prima giunta, pareva ragionevolissima alla Commissione, e che poi, dopo più matura riflessione, venne scartata pel motivo più sopra allegato.

Se gl'impresari di lavori pubblici avessero un certo numero di telai, di fusi, o di quegli strumenti che sono contemplati nella tavola D, ve li avremmo subito notati, perchè, quando abbiamo potuto portare un'industria nella tabella D, assicuro la Camera che con piacere abbiamo colta l'occasione di collocarla in essa. Ma nel sistema generale della legge bisognava avere questi dati certi.

Ci sarebbe il numero degli operai, ma tutti sanno che gli impresari assoldano giornalieri, e che in una settimana ne hanno forse 400 ed in un'altra possono averne non più che 50. Dunque mancano queste basi, ed in difetto di esse ab-

biamo ricorso al partito ultimo, a quel partito che stimo aver già una volta qualificato dell'epiteto di disperato, quello, cioè, di portarli nella tavola B in cui abbiamo adottato il sistema della gradazione dietro l'arbitrio onesto degli uomini rispettabili delle Commissioni municipali; sistema che non ci piace, ma che non ci sembrò potere in questo caso evitare.

Risponderò ancora una parola all'onorevole Sineo. Egli ha fatto molte volte uso degli epiteti *ingiusta* ed *iniqua* per questa legge. Io non l'accuso di aver violato le convenienze parlamentari, perchè credo che non avesse intenzione di attaccare la Commissione, e non volesse provocare una risposta in cui potremmo anche dirgli qualche cosa antiparlamentare; rientrerò piuttosto, se mi si permette, nella questione della grammatica, e dirò che non si può chiamare né iniquità né ingiustizia qualunque ineguaglianza quando nasce dalla natura delle cose. Io debbo, ad esempio, portare gli occhiali perchè sono miope; l'onorevole Sineo non li ha perchè fortunatamente non è colpito da questa disgrazia, sarà questa un'ingiustizia? Ciò che viene dalla natura non si può chiamare né ingiusto né iniquo, perchè quelle due parole significano nel senso grammaticale ineguaglianza senza ragione; il che non è. Se l'onorevole Sineo, non limitandosi alla critica, avesse, passando all'arte che è ben più difficile, suggerito un mezzo di ovviare a quest'inconveniente, e la Commissione non l'avesse accettato, allora avrebbe ragione; ma finchè procediamo secondo la natura delle cose, la legge non può dirsi né ingiusta né iniqua.

**MELLANA.** L'onorevole relatore, per quanto si vede, ha profondamente studiata la legge, ma non l'ha però tutta presente alla memoria. Egli ha combattuto la mia proposta sulla considerazione che, mettendo tanto per cento in proporzione delle opere pubbliche, questo verrebbe pagato dal pubblico medesimo, e quindi si opponeva a che questa specie d'industriali fosse portata alla tabella D. Io gli osserverò che nella tabella D trovo: « Concessionari di pedaggi sulle strade reali, provinciali, e comunali. » E veggio che allora non si pensò che chi li paga sono il pubblico e le provincie.

E siccome si tratta di colpire la generalità, se si mettono nella tabella D i concessionari di pedaggi delle strade reali, provinciali e comunali, non vi è ragione per cui non si debbano collocare anche nella tabella D i concessionari di opere pubbliche, invece di lasciarli in questa tabella B, perchè allora certamente si commetterebbe un'ingiustizia, giacchè è evidente che sotto la denominazione di concessionari di opere pubbliche si comprende tanto il concessionario di 50 milioni quanto quello di 10,000 lire.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO.** Se il signor relatore intende rispondere subito, io gli cedo la parola.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Dirò solo che, quando verrà in discussione la tabella D, la Commissione si farà carico delle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Mellana quanto a questi concessionari. Adesso non voglio parlarne, perchè mi svierebbe dalla presente discussione. Dirò soltanto che la difficoltà sta nel trovare, come dissi, criterii estranei, strumenti certi di produzione per cui si possano portare in quella tavola. Se ci fosse stata comunicata una proposta fatta in seno della Camera, per cui fosse stato dimostrato che questi impresari avrebbero potuto essere contemplati nella tavola D, l'avremmo sicuramente adottata.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sineo.

**SINEO.** Io non ho inteso di fare accuse alla Commissione; solo faccio un'accusa all'onorevole signor relatore. Lo accuso

di avermi imputato di *utopia*, cosa che ove fosse stata detta da altra persona poteva riuscire indifferente, ma profferita da un uomo così avvezzo alle sublimi astrazioni, come è l'onorevole signor relatore, sicuramente mi farebbe pena, se credessi di poterla meritare; mi farebbe pena se il signor relatore avesse, prima di pronunciare questa imputazione, esaminata l'applicazione che intendeva di fare, ma la sua risposta prova che egli non aveva dato menomamente ascolto al mio discorso. Io chiamava la questione su di un terreno sul quale il signor relatore non si è mai portato. Io lo chiamo a questo punto. Molti impresari di pubblici lavori, e spese volte quelli che assumono il carico delle più grandi imprese, sono uomini che abitano piccole località. Voi dunque volete che quello che specula in grande, che impiega grandi capitali, che avrà la prospettiva di grandi guadagni, sia tassato di somma minima perchè abita in provincia, mentre quello il quale per caso abita Torino, ma che specula sopra una piccola scala, volete tassarlo così rigorosamente? Questa è una ingiustizia manifesta. Io prego il signor relatore a seguirmi in questa applicazione così pratica, così lontana da tutte le utopie, e probabilmente egli riconoscerà che ci è un vero assurdo, una vera iniquità, iniquità che io ho tutto il diritto di proclamare.

Il signor relatore ha detto che io esercito l'arte facile della critica, non quella di fare delle proposizioni che siano accettabili. Io gli dirò che questo proviene dalla diversa situazione in cui ci troviamo. Se io avessi un'influenza nella Camera, il che non credo di meritare, ma se l'avessi, io farei certamente qualche proposta che non avrebbe gli inconvenienti che si trovano in questa legge.

Nell'ultima Legislatura dell'anno 1849 i bilanci si erano esaminati prima negli uffizi, poscia erasi costituita dagli uffizi una Commissione, la quale, dopo le più savie meditazioni, aveva formulato il suo piano finanziario, con cui si poteva ottenere il pareggio nelle nostre finanze, senza gravitare tanto sui contribuenti, facendo molto maggiori economie e distribuendo i pesi in modo affatto diverso. Io aveva l'onore di essere relatore generale di quella Commissione, ed era incaricato di presentare questo piano finanziario, la Camera lo avrebbe discusso, e quella maggioranza l'avrebbe probabilmente messo in pratica. Nè certamente l'onorevole deputato di Cavour l'avrebbe voluto qualificare di utopia, senza averlo prima esaminato, poichè egli ha troppo talento per dare una sentenza sopra una questione senza prima averla studiata.

Ritorno ora all'applicazione pratica di cui si tratta. La Camera, lo ripeto, non vorrà fare una iniquità, come sarebbe quella di lasciare gli impresari nella categoria in cui sono proposti, per cui quelli che lavorano meno forse pagherebbero di più.

**PRESIDENTE.** Il deputato Casaretto ha la parola.

**CASARETTO.** Avevo chiesto la parola appunto per fare l'osservazione stata esposta dal deputato Mellana, cioè che l'obbiezione opposta dal signor relatore, che il voler far pagare gli appaltatori o concessionari in ragione delle opere che eseguiscano cadrebbe a carico del tesoro, che questa obbiezione, dico, poteva altresì applicarsi agli appaltatori che son posti nella tavola D.

D'altra parte le osservazioni state fatte dal deputato Sineo sembrano d'una giustezza troppo evidente. Si tratterebbe pertanto di evitare tutti e due questi scogli; di evitare cioè da una parte l'ingiustizia dimostrata dall'onorevole Sineo, dall'altra l'obbiezione esposta dal signor relatore, cioè che gli appaltatori che prenderebbero dal Governo un appalto ne

umenterebbero il prezzo di tutta la tassa da cui sarebbero colpiti.

Pare si potrebbe adottare questo mezzo, di fare cioè, tanto di quelli che sono contemplati in questa tavola quanto di quelli che sono contemplati nella tavola D, un numero a parte, e metterli nella tavola B, senza alcun riguardo alla popolazione dei paesi in cui abitano gli appaltatori, o in cui essi eseguono le opere; poichè, se questo dato è utile, giusto, logico per tutte le altre industrie, per questa evidentemente non lo è. In questo modo la tassa che pagheranno gli appaltatori non cadrà a carico del Governo, giacchè il concessionario e l'appaltatore che abitualmente si dà a questo genere d'industria essendo tassato per la sua industria in genere, senza riguardo alle opere parziali che intraprende, egli nel prendere gli appalti del Governo o dei comuni non farà un aumento per la tassa che dovrà pagare, giacchè, prenda o non prenda questi appalti, la tassa dovrà sempre pagarla nello stesso modo. Questa tassa ricadrà, se si vuole, a danno del Governo col tempo, perchè diminuirà la concorrenza degli appaltatori, ma questo succederà in modo affatto indiretto, e ciò si potrebbe dire egualmente per tutte le altre tasse che andiamo votando. Seguendo però questo sistema evitiamo da una parte l'ingiustizia, e dall'altra parte il pericolo di far ricadere direttamente sul Governo o sui comuni la tassa che dovrebbero pagare gli appaltatori.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vi sarebbe un mezzo di tutto conciliare.

Non ammetterei per verità, che si possa opportunamente applicare agli impresari per la costruzione delle opere pubbliche, sì del Governo che dei comuni, la norma che si è adottata pei concessionari dei pedaggi e per gli appaltatori dei dazi; ma si potrebbero classificare in alcune grandi categorie determinate dall'ammontare delle opere per loro contratte. Fare, per esempio, quattro categorie e stabilire dei gradi; colui che non ha imprese nello stesso tempo di un valore maggiore di 50 mila lire pagherà una somma di... da 50 a 100 un'altra somma...

Dico queste cifre, senza però proporle specificamente. Con questo sistema si eviterebbero molti degli inconvenienti indicati dagli onorevoli preopinanti, e dall'altro canto non si cadrebbe nell'inconveniente di far sì che l'impresario che vedesse tolto ogni suo beneficio avesse ad aumentare la sua domanda di tutto l'importare dell'imposta.

Se la Camera lo crede, si potrebbe rimandare questo caso alla Commissione, perchè prenda ad esame questa proposta che io fo piuttosto come deputato che come ministro.

**PRESIDENTE**. Allora si potrebbero togliere gli impresari da questa tavola e rimandarli alla Commissione, perchè veda dove collocarli.

**VALERIO**. Io mi accosto alla proposizione fatta dal signor ministro.

Io vedo che gli imprenditori di opere pubbliche si possono collocare utilmente nella tabella D, o anche conservarli nella tabella B, togliendo la proporzionalità degli abitanti, allora si potrà forse tener conto della media dei capitali impiegati da essi nel corso dei 5 anni, tassando del mezzo per cento sull'interesse dei medesimi.

Ad ogni modo rimane inteso che è tolta la proporzionalità in relazione degli abitanti.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Colgo quest'occasione per supplire ad una lacuna occorsa nell'enumerazione delle professioni. Mancano in queste tabelle gli impresari di foraggi, i quali possono ben sopportare

questa tassa. Pregherei la Commissione di prendere in considerazione questa aggiunta.

**QUAGLIA**. Domando la parola.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Sarebbe bene sentire il deputato Quaglia, egli potrebbe fare qualche proposta.

**PRESIDENTE**. Sarà meglio che la faccia la Commissione ed il deputato Quaglia dirigerà ad essa le sue osservazioni.

N° 3. « Sensali pel commercio serico. » In questo numero il deputato Bonavera ha proposta un'aggiunta: « i sensali non aventi esclusione d'esercizio non pagheranno che i due terzi. »

**BONAVERA**. La mia aggiunta essendo comprensiva di tutta la categoria dei sensali, dovrebbe, mi pare, votarsi l'ultima.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io spero che fra poco non esisteranno più sensali aventi esclusiva d'esercizio. Io ho avuto l'onore di presentare al Senato una legge la quale riposa sul principio della concorrenza illimitata, come si pratica già in Genova; questo sistema, com'è ivi esercitato attualmente, è illegale, perchè è contrario ad una legge esistente.

Spero che la nuova legge sarà votata dal Parlamento, e che quindi scomparirà questa specie di monopolio di privilegio da tutte le città dello Stato: da Torino, da Genova, da Nizza, da Vercelli e da alcune altre poche città.

La proposta del deputato Bonavera, sarebbe quindi meglio farla passare piuttosto in una categoria inferiore.

Noi vogliamo bensì la libertà e la concorrenza nell'industria dei sensali, ma si deve però desiderare che quest'industria sia esercitata da persone responsabili; e quantunque certo non pensi che l'impor loro una tassa grave sia un mezzo di accertarsi che saranno risponsali, tuttavia sarà sempre un mezzo di allontanare da questa industria persone le quali non avrebbero alcuna responsabilità pecuniaria.

**PRESIDENTE**. Dunque la categoria « Sensali pel commercio serico » potrebbe far parte del numero 3.

**CASARETTO**. Mi pare che i sensali del commercio serico ed i sensali delle granaglie stiano in ragione inversa nelle diverse città dello Stato.

I sensali delle granaglie in Genova hanno una ragguardevole importanza, mentre che a Torino non ne hanno che una piccolissima; e mentre in Genova potrebbero pagare questa tassa, in Torino certamente sarebbe troppo gravosa.

Il contrario succede per il commercio serico.

In Torino il commercio serico ha un'immensa importanza, mentre non l'ha in Genova. È per questo che io ieri non ho votato la proposizione del deputato Valerio, perchè, sebbene credessi giustissimo per Torino il ragguagliare i commercianti del commercio serico ai banchieri, mi sembrò che per le altre città ciò sarebbe stato ingiusto.

Lo stesso che per i commercianti succede pei sensali. Essendo tanto vistoso il commercio serico in Torino, io credo che anche l'ufficio di sensale sarà assai proficuo e potrà sopportare questa tassa, ma penso che lo stesso non si possa dire dei sensali di Genova e delle altre città dello Stato.

Io credo quindi che questi dovrebbero essere sottoposti ad una tassa più lieve.

**VALERIO**. Io credo che bisogna proprio fare qualche cosa a questo proposito, stante la condizione in cui si trova Genova.

Giova notare che in Torino, dove i sensali hanno piazze fisse, alcuni di essi esercitano l'arte loro sul commercio serico sopra una grande scala, ma che lo stesso non si può dire di



Genova ove l'ufficio di sensale è libero, e se ne contano forse cinquecento o seicento, molti dei quali sono in condizione assai misera, come sovvengomi di aver veduto in una petizione sporta alla Camera.

Per Torino, ove vi è un privilegio per fare il sensale sul grande commercio summentovato, sebbene l'imposta di 600 lire per taluni sia per essere troppo grave, io credo che in complesso possa pagarsi; ma per Genova ove siffatto privilegio non esiste, parmi che si dovrebbe scemare la tassa.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. La nostra posizione è qui assai difficile, in quanto che siamo a fronte di uno stato di cose che, a quanto spero, dovrà fra non molto cessare. Consento anch'io coll'onorevole Valerio nell'opinione che nello stato attuale delle cose i sensali del ramo serico a Torino possono pagare senza difficoltà questa tassa, perchè il peso di 600 lire ricadrà soltanto sovra quelli che avranno la più estesa clientela. Ma quando l'esercizio dell'industria dei sensali sarà resa libera anche a Torino, questa tassa riescirà troppo grave: perciò, a riparare a quest'inconveniente, non vedrei altro mezzo che di rimandare quest'articolo alla categoria inferiore.

Rispondendo all'onorevole Casaretto gli dirò che non so se a Genova vi siano dei sensali che lavorino nel ramo serico esclusivamente.

**STALLO**. Ce ne sono.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Allora è giusto che per questi sensali si faccia una distinzione tra Torino e Genova, perchè evidentemente i sensali che a Genova non lavorano che nel ramo serico non possono dalla loro industria ricavare larghi benefizi. Bisognerebbe adunque scrivere nella tabella: « Sensali pel genere serico a Torino, » e poi si scriverebbe nell'ultima categoria: « Sensali nel genere serico a Genova. »

**PRESIDENTE**. Allora bisognerebbe fare un numero a parte.

**VALERIO**. Converrebbe metterli coi sensali di noleggio e assicurazioni marittime, e si direbbe: « Sensali serici di Genova, e di noleggi e assicurazioni marittime. »

**PRESIDENTE**. Prima di tutto bisogna fare un numero a parte.

**VALERIO**. Si potrebbe allora dire all'articolo 5, prima: « Sensali pel commercio serico a Genova; » e poi: « Sensali, ecc., » l'articolo 5 si dividerebbe in due classi.

**PRESIDENTE**. E per gli altri comuni?

**VALERIO**. Negli altri comuni non ve ne esistono.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. Sarebbe forse più semplice fare un piccolo asterisco e dire « Sensali pel commercio serico a Torino, » perchè osservo che questi diritti sono anche pei sensali da granaglie e pei...

**PRESIDENTE**. Non si può, perchè allora si lasciano da parte tutti i sensali che esercitano nei comuni.

Si può fare il numero 3 esclusivamente pei sensali in commercio serico, e poi il 5 diverrebbe il 4.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE**. Si direbbe dunque: « Numero 3. Sensali pel commercio serico a Torino: » e poi numero 4: « Sensali per le granaglie, 1° grado, ecc. » come nel progetto.

**VALERIO**. E qui sarebbe il caso di mettere i sensali per le granaglie a Genova e non a Torino, secondo quanto diceva il signor ministro.

**PRESIDENTE**. Allora si potrebbe dire in questo modo: « Sensali pel commercio serico a Torino, e sensali per le granaglie a Genova. »

Il signor ministro aderisce?

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Aderisco.

**PRESIDENTE**. Mi pare che sarebbe meglio che la Commissione esaminasse di nuovo la questione sollevata per proporre le varie gradazioni.

**CASARETTO**. I sensali per le granaglie, in che numero resterebbero?

**PRESIDENTE**. Metterò ai voti il principio che i sensali pel commercio serico a Torino debbono pagare pel primo grado lire 600, pel secondo 400, pel terzo 300 e pel quarto 200, e che lo stesso diritto debba pagarsi dai sensali per le granaglie in Genova.

**CASARETTO**. Io credo che i sensali delle granaglie a Genova, nello stato presente delle cose, potrebbero forse pagare questa tassa, poichè adesso quelli non sono veramente ed esclusivamente sensali, ma sono negozianti di grano, poichè comprano i grani dai negozianti che fanno venire il grano dall'estero per venderlo ai consumatori del paese. Ma se andrà in attività la legge proposta dal signor ministro riguardo ai sensali, allora l'importanza dei sensali per granaglie diminuirà di molto, perchè essi non potranno più fare i commercianti, e dovranno restringersi al puro esercizio di mediatore. In questo caso, diminuendo di tanto la loro industria, io credo che si potrebbe portare al numero seguente.

Io proporrei di portare al numero 4 i sensali delle granaglie per Genova, e al numero 3 quelli per Torino.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. L'onorevole deputato Casaretto riconosce che nello stato attuale delle cose i sensali delle granaglie in Genova possono pagare. Ciò ritenuto, avvertirò che noi facciamo la legge appunto per lo stato attuale. Se le riforme che saranno proposte intorno alla legislazione dei sensali modificheranno gravemente la condizione dei sensali di Genova, allora modificheremo anche la tassa.

Non posso però farmi capace della grande modificazione che possa introdurre la proposta legge. È vero che in essa si è stabilito che il sensale non possa fare il negoziante, ma fino ad un certo punto può fare il commissioniere, e credo che a Genova la massima parte dei benefizi che ricavano i sensali dall'arte loro, la conseguiscono facendo i commissionieri, cioè comperando per conto altrui; eseguendo commissioni pei loro clienti o dell'interno o della città stessa. Quindi io non posso supporre che la nuova legge sui sensali abbia ad incagliare molto le operazioni che essi fanno adesso. Nello stato attuale delle cose i sensali da grano di Genova tengono un luogo assai distinto nel commercio di quella piazza.

**CASARETTO**. È un fatto, come diceva il signor ministro, che i sensali da grano di Genova si possono rassomigliare ai commissionieri, ed è appunto per questo che proponeva di ragguagliarli nella tassa ai commissionieri, e portarli al numero 4. Se i commissionieri di tutte le mercanzie sono portati al numero 4, mi pare che sarebbe razionale il portarvi anche quelli che servono ad un ramo solo.

**PRESIDENTE**. Desidera che io metta ai voti la sua proposta?

**CASARETTO**. Sì.

**PRESIDENTE**. Allora metto ai voti la proposta che i sensali da grano sieno portati al numero 4.

(Non è approvata.)

Se niuno domanda la parola si intenderà approvato che i sensali pel commercio serico a Torino ed i sensali di granaglie a Genova sono portati in 1°, 2°, 3° e 4° grado, come

venne proposto nella tabella ultimamente presentata dalla Commissione.

(È approvato.)

Il resto sarà rimandato alla Commissione.

« Impresari o concessionari di depositi e dei diritti di magazzinaggio in porto franco.

« Negozianti che spediscono all'estero, a Torino e Genova: 1° grado lire 600, 2° grado lire 400, 3° grado lire 300, 4° grado lire 200. »

Ora viene la proposta del deputato Deforesta e del deputato Mantelli, i quali vorrebbero che per quanto riguarda gli altri comuni debba portarsi il diritto alla metà di quello primamente proposto dal Ministero e dalla Commissione.

Metterò ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Ora metterò ai voti la proposta della Commissione.

« Nei comuni di 50 a 80,000 abitanti: 1° grado lire 300, 2° grado lire 200, 3° grado lire 150, 4° grado lire 100.

« Nei comuni di 15 a 30,000 abitanti: 1° grado lire 200, 2° grado lire 150, 3° grado lire 100, 4° grado lire 75.

« In tutti gli altri comuni: 1° grado lire 100, 2° grado lire 75, 3° grado lire 50, 4° grado lire 40.

« Paragrafo 4. Commissionari di mercanzie - Cambisti - Commissionari di depositi e di trasporti per terra e per acqua - Spedizionieri - Sensali di noleggi e di assicurazioni marittime, in Torino e Genova: 1° grado lire 400, 2° grado lire 300, 3° grado lire 200, 4° grado lire 140. »

Ora viene di nuovo la proposta del deputato Deforesta.

**DEFORESTA.** A fronte delle reiterate votazioni della Camera, io per mio conto ritiro la proposta, e mi tengo a quella della Commissione.

**PRESIDENTE.** Stante questa dichiarazione, non rimane a votarsi che la proposta della Commissione.

« Nei comuni di 50 a 80,000 abitanti: 1° grado lire 200, 2° grado lire 150, 3° grado lire 100, 4° grado lire 70.

« Nei comuni di 15 a 30,000 abitanti: 1° grado lire 150, 2° grado lire 100, 3° grado lire 75, 4° grado lire 50.

« In tutti gli altri comuni: 1° grado lire 75, 2° grado lire 50, 3° grado lire 40, 4° grado lire 25.

« Paragrafo 5. Sensali di farine, caci, salumi, lane, droghe, cotone e d'ogni altra mercanzia non precedentemente contemplata.

**VALERIO.** Temo assai che questa tassa non riesca alquanto grave per questi sensali di farine, caci, salumi, droghe, lane e cotone, e mi pare tanto più sproporzionata quando si pensa che i sensali in questi generi non guadagnano molto.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Osservo all'onorevole opinante che molti di questi sensali saranno compresi nel-

l'eccezione dell'articolo 25, e che egli è perciò che la Commissione pensò che si poteva mantenere questa base, onde non interrompere una specie di proporzionalità colle altre industrie imposte.

**VALERIO.** Per quanto esamini l'articolo 25, io non vi scorgo quest'eccezione.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Molti di questi sensali lavorano in qualche genere nelle stanze ove abitano.

**VALERIO.** Sarebbero sempre colpiti come sensali e non come operai.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Sono pochi quelli che esercitano quella industria come la principale; del resto io pregherei il deputato Valerio a formulare la sua proposta.

**VALERIO.** Io proporrei per il primo grado 200 lire, per il secondo 150, per il terzo 100, per il quarto 60.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Si può accettare.

**VALERIO.** E poi per le altre classi deve venire la diminuzione della metà, già consentita dal Ministero e dalla Commissione.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione adotta queste quattro cifre, e accetta il rinvio delle altre.

**BONAVERA.** Io mi unisco alla proposta del deputato Valerio.

**PRESIDENTE.** Abbandona il suo emendamento?

**BONAVERA.** Sì, perchè ottengo colla proposta Valerio lo scopo che mi proponeva.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti in questo modo: « Torino e Genova, 1° grado lire 200, 2° grado lire 150, 3° grado lire 100, 4° grado lire 60. »

E quanto alle altre?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Quanto alle altre cifre la Commissione accetta il rinvio per coordinarle secondo le norme della proporzionalità.

**PRESIDENTE.** Allora viene la tabella C. « Diritto proporzionale del ventesimo. Parte prima. Tassa dovuta dagli avvocati, ingegneri, architetti, causidici, notai, medici, chirurghi e farmacisti. »

**VALERIO.** Siccome sono le cinque, io credo che sarà meglio sciogliere la seduta, e rimandare a lunedì la discussione di questa tabella.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Continuazione della discussione del progetto di imposta per l'industria e commercio, professioni e arti liberali.